

ALL 9



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
letti gli atti del procedimento n. 4133/2014 VG e sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 29/3/2016;
rilevato che [redacted] ha presentato ricorso al fine di ottenere la nomina di un
professionista, quale sostituto dell'OCC, al fine di poter accedere ad una delle
procedure previste dalla L. 3/2012;
rilevato che, con decreto del 3.11.2014, emesso da altro Giudice, è stato nominato
quale esperto il Dott. [redacted];
rilevato che il professionista ha depositato relazione contenente "piano del
consumatore" attestandone la fattibilità;
ritenuto che, con ordinanza del 21/4/2015, il Giudice allora titolare del procedimento
ha puntualmente rilevato che i debiti inseriti nel piano erano da ricondursi, in buona
parte, all'attività commerciale svolta dal defunto marito della ricorrente (ivi compresi
debiti nei confronti dei lavoratori) e che, peraltro, erroneamente l'esperto aveva
provveduto a falciare i debiti verso l'erario per IVA non pagata, in contrasto con le
disposizioni della stessa legge 3/12;
rilevato che, nel medesimo provvedimento, l'esperto veniva invitato, pertanto, a
convertire la proposta da "piano del consumatore" ad "accordo di ristrutturazione del
debito", con conseguente necessità di chiedere ai creditori di esprimersi in ordine alla
proposta al fine di verificare il raggiungimento delle maggioranze di legge;
rilevato che, stante la non fattibilità del piano - per come elaborato dal dott. [redacted]
il Giudice rigettava l'istanza di sospensione delle procedure esecutive;
rilevato che, nelle more, la procedura esecutiva 24/2000 Rg. Es. avviata nei confronti
della ricorrente proseguiva e, nell'ambito della stessa, veniva venduto il cespite di
proprietà [redacted];
rilevato che, allo stato, per come emerge dalla documentazione in atti, è già stato
redatto il progetto di distribuzione delle somme liquidate dalla vendita del compendio
pignorato;
rilevato che il Dott. [redacted] ha relazionato che, senza l'immobile in questione, ormai
liquidato, non è possibile formulare un accordo di ristrutturazione sostenibile,
mancando una garanzia per il ceto creditorio;
rilevato, dunque, che manca l'attestazione di fattibilità della proposta di accordo di
ristrutturazione e che, comunque, a seguito dell'ordinanza del 21/4/2015, nessun
ulteriore elaborato risulta essere stato depositato, in mancanza dei presupposti



Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Several lines of faint, illegible text.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its left.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its left.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Faint, illegible text with a black redaction bar to its right.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text at the bottom of the page.



necessari, per come illustrato dall'esperto anche nel corso delle ultime due udienze, tenutesi davanti a questo Giudice;

rilevato, pertanto, che l'unica proposta agli atti, qualificata come "piano del consumatore" e nella quale si tiene conto di un cespite ormai venduto nell'ambito della procedura esecutiva e vengono falciati debiti per legge non falciabili, deve essere rigettata, anche in considerazione del fatto che la stessa non rispecchia – peraltro - l'attuale situazione debitoria della [redacted] emergendo dal progetto di distribuzione versato in atti, che una parte dei crediti ha trovato soddisfo nella procedura esecutiva;

rilevato che – in considerazione dell'attività svolta - deve essere liquidato con separato decreto di pari data- un compenso all'esperto, che ne ha fatto espressa richiesta, sebbene in misura minima in considerazione dell'esito del presente procedimento;

P. Q. M.


il Giudice rigetta l'istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da

[redacted]

Catania, 6.4.2016

Il Giudice
Laura Messina





[REDACTED]

[REDACTED]